



**COMUNE DI PEIO**  
Provincia di Trento

**Atto organizzativo di regolamentazione delle procedure di gestione delle  
comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.**

Allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 193 di data 30 settembre 2025

## **INDICE**

PREMESSA

RIFERIMENTI NORMATIVI

DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

- |         |  |
|---------|--|
| Art. 1  | Contenuto e funzioni dell'atto organizzativo           |
| Art. 2  | Definizioni normative                                  |
| Art. 3  | Le operazioni sospette e gli indicatori di anomalia    |
| Art. 4  | La collaborazione attiva e l'obbligo di segnalazione   |
| Art. 5  | I soggetti coinvolti nel processo                      |
| Art. 6  | Fasi e modalità di gestione del processo               |
| Art. 7  | Contenuto della segnalazione alla U.I.F.               |
| Art. 8  | Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante |
| Art. 9  | Formazione obbligatoria del personale dipendente       |
| Art. 10 | Disposizioni finali                                    |

## **PREMESSA**

Come indicato nel “Quaderno dell’antiriciclaggio” predisposto nel 2022 dall’Unità di Informazione Finanziaria (U.I.F.), istituita presso la Banca d’Italia, la normativa sulla prevenzione dell’utilizzo del sistema economico e finanziario per finalità di riciclaggio, che trova oggi il principale riferimento nel D.lgs. n.231 del 21/11/2007, nasce dalla consapevolezza dell’inadeguatezza dei soli presidi repressivi a fronteggiare un fenomeno criminale particolarmente insidioso quale il riciclaggio.

Tra le categorie di operatori chiamati ad applicare i presidi antiriciclaggio, la normativa include anche i Comuni; i singoli addetti degli uffici pubblici, che hanno il contatto diretto con l’esterno, hanno generalmente il compito di intercettare anomalie nelle operazioni e nei comportamenti riferibili ai soggetti con i quali si relazionano. La sola correttezza formale e sostanziale delle pratiche amministrative non è sufficiente ad escludere il rischio di riciclaggio che, per le sue caratteristiche, il più delle volte appare di difficile intercettazione.

La normativa attuale non chiede alle pubbliche amministrazioni di svolgere attività investigativa e repressiva del reato di riciclaggio, ma di saper leggere in modo “integrato” e con un “approccio critico” le informazioni di cui già dispongono in ragione dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, focalizzando la propria attenzione su eventuali “anomalie” che inducono a considerare una determinata operazione come “sospetta”. Pertanto, il principale contributo richiesto agli uffici pubblici, nell’ambito dei procedimenti caratterizzanti l’adozione e l’applicazione del sistema antiriciclaggio negli Enti Locali, consiste nel comunicare alla U.I.F. “dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale”, al fine di “consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio” (art.10, comma 4, del D.lgs. n.231/2007).

Il presente atto organizzativo descrive, alla luce della normativa in vigore, le procedure adottate dal Comune di Peio al proprio interno, per prevenire e contrastare il rischio riciclaggio. Il sistema organizzativo descritto risulta fondato sul principio di collaborazione, enfatizzato dall’art. 10 del d.lgs. 231/2007, che trova manifestazione, verso l’esterno, nella previsione dell’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di comunicare le operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (U.I.F.) per consentire a questa di svolgere analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e verso l’interno, nell’individuazione di una struttura basata su rapporti di sinergia e supporto tra i vari attori facenti parte del sistema.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

- D.lgs. 22 giugno 2007, n.109 “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della Direttiva 2005/60/CE” e s.m.
- D.lgs. 21 novembre 2007, n.231 “Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, modificato con D.lgs. 25 maggio 2017, n.90.
- Decreto del Ministero dell’Interno 25 settembre 2015 “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione”.
- Provvedimento della Banca d’Italia – U.I.F. del 23 aprile 2018 “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni”.
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 marzo 2022, n.55 in tema di individuazione del “titolare effettivo”.
- Provvedimento della Banca d’Italia – U.I.F. dell’11 aprile 2022 “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR”.

## DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

**Gestore:** referente delle segnalazioni di operazioni sospette, delegato dal Sindaco a valutare e trasmettere le segnalazioni alla U.I.F..

**Indicatori di anomalia:** fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

**Mezzi di pagamento:** il denaro contante, gli assegni bancari o postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparati, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquistare, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

**Operazione:** l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale.

**Operazione sospetta:** l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

**U.I.F.:** l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, cioè la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Per le definizioni in generale rilevanti nella materia di che trattasi, si rinvia all'art.1 del D.lgs. n.231/2007, all'art.1 del Decreto del Ministero dell'Interno 25/09/2015 e al Provvedimento della Banca d'Italia - U.I.F. del 23/04/2018.

### **Art. 1 Contenuto e funzioni dell'atto organizzativo**

- 1) Il presente atto è adottato dal Comune di Peio, in base alla propria autonomia organizzativa, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto Ministeriale 25 settembre 2015, e rientra nell'ambito delle procedure interne di valutazione, di cui al comma 1 del medesimo articolo, idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia (di seguito in breve U.I.F.), la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti.”.
- 2) L'atto definisce il sistema organizzativo interno dell'Ente, necessario a garantire il tempestivo assolvimento, da parte degli operatori pubblici, degli obblighi di comunicazione al soggetto gestore di operazioni sospette connesse al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
- 3) L'art.10, comma 4, del D.lgs. n.231/2007 prevede in particolare che, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni comunicano alla U.I.F. dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.
- 4) Ai sensi dell'art.10, comma 1, del D.lgs. n.231/2007, i doveri di comunicazione antiriciclaggio si applicano nell'ambito di:
  - a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
  - b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici;
  - c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché

attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e private.

## Art. 2

### Definizioni normative

- 1) Ai fini delle disposizioni contenute nel presente atto ed in coerenza con quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del D.lgs. n.231/2007, per “**RICICLAGGIO**” si intende:
  - a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
  - b. l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà di beni o dei diritti sugli stessi, essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  - c. l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione dei beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  - d. la partecipazione a uno degli atti di cui sopra, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o agevolarne l’esecuzione.
- 2) Ai fini delle presenti disposizioni ed in conformità con quanto previsto dall'art.1, comma 1, lett. d) del D.lgs. n.109/2007, nonché dall'art.2, comma 6, del “decreto antiriciclaggio”, per “**FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**” si intende “qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette”.

## Art. 3

### Le operazioni sospette e gli indicatori di anomalia

- 1) Gli operatori del Comune di Peio considerano sospette le operazioni che per caratteristiche, entità, natura, collegamento o frazionamento o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta, inducono a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- 2) Il sospetto deve fondarsi sulla valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’operazione, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta ordinariamente, da effettuarsi anche alla luce degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo elaborati dalla U.I.F..
- 3) Gli indicatori di anomalia sono un’elenco, non esaustiva ma a carattere esemplificativo, di particolari tipologie di operazioni ovvero di comportamenti ritenuti anomali e potenzialmente caratterizzati da intenti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Non sono esaustivi, per questo possono essere periodicamente integrati, aggiornati o modificati dalla U.I.F.. A tal fine il soggetto gestore provvede a comunicare ogni modifica o aggiornamento degli indicatori in modo che l’attività di verifica da parte del Comune faccia riferimento sempre ai documenti oggetto di ultima pubblicazione.
- 4) Gli indicatori hanno la finalità di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette e di ridurre i margini di incertezza e di discrezionalità connessi alle valutazioni soggettive da effettuare.
- 5) L’impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti ad uno o più indicatori non è sufficiente a escludere che l’operazione in esame sia sospetta. Viceversa, la mera ricorrenza di uno o più indicatori di anomalia in un’operazione non è motivo di per sé sufficiente per qualificarla come sospetta. In entrambi i casi i Servizi competenti sono tenuti a fare una valutazione dell’operazione analizzata sulla base di tutte le informazioni e documenti in proprio possesso (art. 3, comma, 3 D.M. 25/09/2015).
- 6) Gli indicatori di anomalia possono avere carattere generale se si riferiscono ad una casistica di fattispecie

operative estendibili a tutti i comparti amministrativi, oppure carattere specifico laddove invece siano riferibili solo a specifiche tipologie o a settori di attività (settore appalti e contratti pubblici, settore finanziamenti pubblici, settore immobili e commercio).

- 7) Le operazioni ed i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici devono essere valutati, oltre che sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore, anche in base ai seguenti criteri: 1) incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; 2) assenza di giustificazione economica; 3) inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.
- 8) Gli indicatori di anomalia cui il Comune di Peio deve fare riferimento sono quelli previsti per le Pubbliche amministrazioni dal Provvedimento della Banca d'Italia - U.I.F. 23 aprile 2018 che si allegano al presente atto (Allegato 1). Allo scopo di facilitare l'attività di controllo delle strutture, il soggetto gestore adotta circolari interpretative per semplificare l'individuazione degli indicatori con riferimento agli ambiti di attività del Comune.

#### Art. 4

#### La collaborazione attiva e l'obbligo di segnalazione

- 1) La collaborazione attiva si sostanzia nell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. Gli operatori sono tenuti ad inviare la segnalazione prima di compiere l'operazione, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli di sospettare che siano in corso, compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e che comunque i fondi provengano da un'attività criminosa (art. 35 del D.lgs. n.231/2007).
- 2) La segnalazione di operazioni sospette:
  - deve essere effettuata senza ritardo;
  - va realizzata prima di compiere l'operazione sottesa;
  - prescinde dall'importo dell'operazione e riguarda anche operazioni tentate, rifiutate o comunque non concluse;
  - rappresenta l'esito di una valutazione degli elementi soggettivi ed oggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istruttoria svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia allegati al provvedimento U.I.F. del 23/04/2018, con particolare attenzione alle notizie inerenti alle persone politicamente esposte, soggetti inquisiti ed a nominativi censiti nelle liste pubbliche di terrorismo;
  - non richiede necessariamente la "conoscenza" di un determinato reato ed è atto distinto dalla denuncia di reato; L'effettuazione di una segnalazione di operazione sospetta che risulti poi infondata non comporta l'applicazione di sanzioni in capo al segnalante; al contrario, la mancata comunicazione può comportare l'applicazione di sanzioni ai sensi dell'art. 328 del codice penale, trattandosi di inadempimento rispetto ad un dovere d'ufficio.
  - richiede che sia garantita la massima riservatezza delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della stessa;
  - deve essere effettuata per l'intera durata del processo/procedimento presso il Comune e non può, pertanto, limitarsi alla fase di instaurazione o di conclusione del detto rapporto;
  - ai fini della prevenzione del finanziamento del terrorismo, presuppone il riscontro dei nominativi nelle liste pubbliche consultabili nel sito della U.I.F. (non è sufficiente la mera omomimia).

#### Art. 5

#### I soggetti coinvolti nel processo

- 1) **Operatori di primo livello.** Sono i dipendenti comunali che ricoprono il ruolo di responsabili di procedimento o di istruttoria nei settori di attività indicati all'art. 1, comma 4, del presente atto. Essi sono tenuti, nell'ambito della loro attività ordinaria, a rilevare, alla luce delle informazioni in proprio possesso e degli indicatori di anomalia elencati nel Provvedimento U.I.F. del 23 aprile 2018 e sulla scorta di eventuali circolari ed indicazioni operative fornite dal soggetto gestore, le situazioni potenzialmente sospette, meritevoli cioè di essere approfondite.
- 2) **Referenti.** Sono i dirigenti dei servizi comunali competenti rispetto ai procedimenti individuati dagli operatori di primo livello, che devono essere informati dagli stessi in merito ad operazioni sospette rilevate nello svolgimento della propria attività ordinaria. I referenti sono tenuti, previa valutazione, a formalizzare la comunicazione al soggetto gestore, allegando alla stessa documenti ed informazioni correlate e utili alla sua

comprensione. I referenti contribuiscono ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il personale circa i fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, garantendo un'adeguata informazione sui rischi connessi e su eventuali novità normative o regolamentari. Prevedono ed attuano attività di formazione sulla materia per il personale dipendente. Per il Comune di Peio i referenti si configurano nei responsabili di servizio/ufficio.

- 3) **Il soggetto gestore.** Il soggetto gestore, con la collaborazione dei responsabili di servizio/ufficio, valuta la fondatezza delle comunicazioni ricevute e, nel caso di fondatezza, le trasmette alla U.I.F. La U.I.F. considera il soggetto gestore quale proprio unico interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette comunicate. Per effettuare le comunicazioni telematiche il soggetto gestore aderisce al sistema di segnalazione on-line accreditandosi presso il portale dedicato INFOSTAT – UIF della Banca d'Italia; inoltre può individuare nel medesimo portale una ulteriore figura, il Responsabile per le comunicazioni ad U.I.F., competente unicamente alla trasmissione delle dette comunicazioni.  
Per il Comune di Peio il soggetto gestore coincide con il Segretario comunale, nominato dal Sindaco con decreto n. 11 di data 30 settembre 2025.
- 4) **L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (U.I.F.).** L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia è la struttura nazionale istituita presso la Banca d'Italia, rispetto alla quale opera in posizione d'indipendenza e di autonomia funzionale, incaricata di ricevere dal soggetto gestore le comunicazioni di operazioni sospette, e di effettuare le valutazione di merito ai fini delle eventuali ulteriori informative alle autorità competenti per l'accertamento di reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (Nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza -NSPV, Direzione Investigativa Antimafia-DIA, Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo-DNA).

#### **Art. 6** **Fasi e modalità di gestione del processo**

- 1) **Rilevazione e segnalazione.** L'operatore di primo livello (istruttore) rileva elementi di sospetto su una determinata operazione che sta istruendo, che è in corso di esecuzione o che si è già conclusa. Comunica al proprio responsabile le informazioni e i dati in suo possesso facendo riferimento agli indicatori di anomalia ritenuti significativi.
- 2) **Analisi e trasmissione.** Il referente (responsabile di servizio/ufficio) analizza la segnalazione ricevuta e provvede, con tempestività, a formalizzarla e a trasmetterla al soggetto gestore, unendo tutta la documentazione necessaria per la descrizione dell'operazione sospetta. A garanzia della riservatezza, come previsto dall'art.38 del D.Lgs. n.231/2007, la comunicazione del referente al soggetto gestore deve avvenire in modalità telematica all'indirizzo segretario@comune.peio.tn.it, accessibile al solo soggetto gestore. Il referente conserva tutta la documentazione rilevante anche al fine di corrispondere alle eventuali richieste inoltrate dalla U.I.F. o dagli organi investigativi al soggetto gestore. Nel caso in cui i dipendenti rilevino che il responsabile di servizio/ufficio sia coinvolto in operazioni sospette, possono inoltrare la segnalazione direttamente al gestore, utilizzando la medesima modalità di invio.
- 3) **Comunicazione alla U.I.F..** Il soggetto gestore, ricevuta la comunicazione di operazione sospetta, ne valuta la fondatezza e, se la ritiene fondata, la trasmette alla U.I.F. senza indugio, utilizzando il portale informatico dedicato INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia.

#### **Art. 7** **Contenuto della segnalazione** **alla U.I.F.**

- 1) La comunicazione di operazione sospetta redatta dal Referente ed indirizzata al soggetto gestore riporta i seguenti contenuti:
- *dati identificativi della comunicazione.* Contiene le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione;
  - *elementi informativi, in forma strutturata.* Contiene informazioni strutturate sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi. Deve contenere il riferimento ad almeno un'operazione e al soggetto cui questa è riferita;
  - *elementi descrittivi, in forma libera.* Contiene informazioni sull'operatività oggetto della comunicazione e

- sui motivi del sospetto. Devono risultare le ragioni che hanno indotto a ritenere l'operazione sospetta e deve apparire evidente il processo logico seguito nella valutazione delle anomalie rilevate.
- *eventuali documenti allegati.* Si tratta di eventuali documenti ritenuti utili ai fini della descrizione dell'operazione sospetta. Devono essere allegati alla comunicazione in formato elettronico.

- 2) Il soggetto gestore informa il Referente e l'operatore di primo livello che hanno effettuato la segnalazione di operazione sospetta della corretta ricezione della comunicazione da parte di U.I.F..
- 3) Il soggetto gestore mantiene traccia nel fascicolo Pitre soggetto a privacy di tutte le comunicazioni ricevute, indipendentemente dal loro successivo invio alla U.I.F..
- 4) Il soggetto gestore è tenuto a fornire tempestivamente alla U.I.F., al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e alla Direzione Investigativa Antimafia, ogni ulteriore informazione richiesta da tali autorità ai fini dell'analisi e dell'approfondimento investigativo della comunicazione di operazione sospetta ricevuta, sempre garantendo la riservatezza sull'identità del segnalante.

#### **Art. 8 Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante**

- 1) Le attività di raccolta, verifica e trasmissione di informazioni inerenti le operazioni sospette sono effettuate nel rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e sono volte a tutelare l'identità del soggetto segnalante.
- 2) Ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 231/2007, l'amministrazione adotta tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. A tal fine, la comunicazione al soggetto gestore da parte del referente, avviene per mezzo di posta elettronica, utilizzando un indirizzo email accessibile solo al soggetto gestore.
- 3) Ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 231/2007 è fatto divieto ai soggetti tenuti alla comunicazione di operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione a soggetti terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio delle ulteriori informazioni richieste dalla U.I.F. o dell'esistenza, o anche solo della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In tal senso risultano obbligati il soggetto gestore, i Referenti, gli operatori di primo livello, il personale di segreteria che cura – presso il soggetto gestore ovvero nei servizi di merito – la procedura di comunicazione di operazione sospetta.

#### **Art. 9 Formazione obbligatoria del personale dipendente**

- 1) La formazione in materia di “antiriciclaggio” è obbligatoria per i Comuni, come previsto dall'articolo 10, comma 5, del D.lgs. n.231/07, modificato dal D.lgs. n.90/2017. Questo obbligo impone alle pubbliche amministrazioni di pianificare interventi periodici di formazione per tutti i dipendenti e collaboratori, al fine di garantire la corretta applicazione della normativa antiriciclaggio e il riconoscimento di operazioni sospette.

#### **Art. 10 Disposizioni finali**

- 1) Il presente atto organizzativo viene trasmesso a tutto il personale dipendente.
- 2) Il presente atto organizzativo viene pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet istituzionale.